

TI_GERICHTE 35.2005.69 vom 13. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2005.69

FR: TI_GERICHTE 35.2005.69 du 13 mars 2006

IT: TI_GERICHTE 35.2005.69 del 13 marzo 2006

Regeste

Ricorso del datore di lavoro contro decisione dell'assicuratore di negare a un suo dipendente le prestazioni in relazione a dei disturbi insorti a distanza di circa 2 anni dall'infortunio. Negata al datore di lavoro la legittimazione ricorsuale.

Erwägungen

E. 6

6.1 Une extension du droit d'opposition de l'employeur aux cas de décisions de rente de l'assurance-accidents se justifie d'autant moins qu'elle poserait problème sous l'angle de la protection des données (voir ATF 130 V 569 consid. 4.4; RAMA 2002 no U 464 p. 435 consid. 4b/cc et RAMA 2003 no U 495 p. 400 consid. 5.4.1). En particulier, cette extension serait difficilement compatible avec les art. 328 et 328b CO, relatifs à la protection de la personnalité du travailleur, et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), entrée en vigueur le 1er juillet 1993 (voir aussi ATF 123 III 134 consid. 3b/cc). Ainsi, selon l'art. 328b première phrase CO, introduit dans la loi par le ch. 2 de l'annexe à la nouvelle du 19 juin 1992, l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du travail (Kurt Pärli, Datenaustausch zwischen Arbeitgeber und Versicherung, Problematische Bearbeitung von Arbeitnehmergegesundheitsdaten bei der Begründung des privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnisses, in REAS 2004 p. 32; voir aussi Matthias Horschik, Krankentaggeldversicherung und Datenschutz, in : Datenschutz im Gesundheitswesen, Forum droit de la santé, Zurich 2001, p. 154). La protection de l'art. 328b CO s'exerce non seulement pendant les rapports de travail, mais également après la fin de ceux-ci, sans limitation de temps (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème édition, Lausanne 2004, note 4 ad art. 328b).

E. 6.2

La reconnaissance du droit de l'employeur de former opposition lui conférerait en même temps les droits d'une partie à la procédure, en particulier le droit de prendre connaissance du dossier. En matière de rentes d'invalidité, le dossier contient notoirement des données sensibles relatives à l'état de santé de l'assuré (rapports médicaux, expertises médicales). Même si, comme en l'espèce, le travailleur a pu, dans un premier temps, donner son accord à la consultation du dossier par son employeur, ses droits à la protection de la personnalité entreraient inévitablement en conflit avec les droits de partie de l'employeur au stade de la procédure probatoire. Il en serait ainsi, par exemple, si l'autorité - tenue de par la loi d'établir d'office les faits - venait à ordonner une expertise médicale ou à requérir le dossier d'un autre assureur social, par exemple l'assurance-invalidité. Ces motifs, tirés de la protection des données, plaident également contre un intérêt méritant d'être protégé de

l'employeur à former opposition à une décision de rente de l'assurance-accidents. On peut d'ailleurs se demander s'ils ne justifieraient pas un réexamen de la jurisprudence en matière d'assurance-accidents cité plus haut (supra consid. 5.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce." (la sottolineatura è del redattore) 2.6. Nella concreta evenienza, mediante la decisione su opposizione contro la quale la ditta _____ ha interposto ricorso a proprio nome (ossia non in rappresentanza del suo ex dipendente), l'Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di assumere la ricaduta annunciatagli nel corso del mese di febbraio 2005 e, con ciò, esso ha negato a PI 1, divenuto totalmente inabile al lavoro a contare dal 12 febbraio 2005, (segnatamente) il diritto all'indennità giornaliera (cfr. doc. 18). Così come l'Alta Corte ha sottolineato al considerando 5.3.2 della DTF 131 V 298, l'indennità giornaliera ha lo scopo di sgravare il datore di lavoro dall'obbligo legale di versare il salario (cfr. art. 324a CO), qualora il proprio dipendente sia impedito senza sua colpa di lavorare. Pertanto, nel caso in cui l'assicuratore infortuni neghi il proprio obbligo a prestazioni, come è stato il caso nella presente fattispecie, spetta al datore di lavoro indennizzare la perdita di salario imputabile all'incapacità lavorativa, in modo tale che, perlomeno da questo profilo, a quest'ultimo deve essere riconosciuto un interesse diretto a impugnare la relativa decisione (cfr., in questo senso, anche la DTF 120 V 38, consid. 2b: "Angesichts ihrer in Art. 324a OG festgehaltenen und beim Ausbleiben der vereinbarten Versicherungsleistungen allenfalls aktuell werdenden Lohnfortzahlungspflicht ist ihr Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung vom 7. März 1991 auch als schutzwürdig im Sinne von Art. 103 lit. a OG zu qualifizieren. Wiederholt hat das Eidg. Versicherungsgericht bei im wesentlichen mit dem vorliegenden Fall vergleichbaren Umständen denn auch die Beschwerdeberechtigung eines Arbeitgebers gegen die an seinen Angestellten gerichtete leistungsverweigernde Verfügung des Unfallversicherers anerkannt (BGE 106 V 222 Erw. 1; RKUV 1989 Nr. U 73 S. 239 Erw. 1b")). 2.7. Il TCA deve ancora valutare se ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dell'assicurato/dipendente, si oppongono a che venga riconosciuta al datore di lavoro la legittimazione a ricorrere. Nella DTF 131 V 298 - riguardante una decisione di rendita nell'assicurazione contro gli infortuni -, la nostra Corte federale ha risposto positivamente all'interrogativo appena sollevato. In effetti, ammettere il diritto del datore di lavoro di presentare opposizione comporterebbe il riconoscimento a quest'ultimo dei diritti legati alla qualità di parte alla procedura, primo fra tutti quello di consultare l'incarto. Ora, in materia di rendita di invalidità, è notorio che l'incarto contiene dei dati sensibili, specificamente quelli relativi allo stato di salute dell'assicurato/dipendente, di modo che i diritti alla protezione della personalità di quest'ultimo entrerebbero inevitabilmente in conflitto con i diritti di parte del datore di lavoro. Secondo il TFA, ciò depone a sfavore di un interesse degno di protezione del datore di lavoro ad opporsi a una decisione di rendita dell'assicurazione contro gli infortuni. L'Alta Corte ha lasciato espressamente aperta la questione a sapere se una tale conclusione non debba essere estesa anche ad altri ambiti dell'assicurazione contro gli infortuni, specificatamente a quelli trattati dalla DTF 106 V 219 e dalla RAMI 1989 U 73, p. 239: " On peut d'ailleurs se demander s'ils ne justifieraient pas un réexamen de la jurisprudence en matière d'assurance-accidents cité plus haut (supra consid. 5.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce." (consid. 6.2) e poi ancora: " En cas de refus de l'assureur-accidents de prendre en charge le cas, la jurisprudence a donc admis jusqu'à présent que ..." (consid. 5.3.2 - il corsivo é del redattore) Chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva quanto segue. In base all'art. 19 cpv. 1 LAINF, il passaggio dal regime delle prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera) a quello delle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all'integrità) avviene al termine della cura medica (o meglio quando non sussistono più misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute della persona assicurata). Pertanto, prima che la decisione di rendita possa essere presa, trascorre sovente lungo tempo dall'evento assicurato, di modo che spesso l'incarto dell'assicurato comprende dell'abbondante documentazione medica (certificati, rapporti e perizie mediche), accumulata nel corso degli anni, contenente dati, sensibili, sul suo stato di salute. È vero che quando la decisione impugnata viene invece resa in regime di prestazioni di corta durata, come è il caso nella presente fattispecie, il tempo trascorso dal sinistro è più breve, di modo che nel dossier dovrebbe pure figurare una documentazione medica quantitativamente minore. Ciò non toglie che i dati ivi contenuti possano essere altrettanto sensibili e, pertanto, degni di essere protetti. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui la persona assicurata, vittima di un infortunio, nel decorso post-traumatico sviluppa delle turbe di natura psichica, ciò che induce di frequente l'assicuratore LAINF a predisporre degli accertamenti psichiatrici, i quali forniscono generalmente informazioni riguardanti aspetti molto intimi della vita del peritendo. In esito a queste considerazioni, secondo il TCA, sono adempiuti i presupposti per applicare la giurisprudenza di cui alla DTF 131 V 298 anche ai casi come quello sub iudice, in cui la decisione impugnata è stata resa in una fase precedente a quella in cui vengono definite le prestazioni di lunga durata. Riconoscere al datore di lavoro la legittimazione ricorsuale significherebbe riconoscergli pure i diritti legati alla qualità di parte alla procedura, diritti che entrerebbero in conflitto con quelli alla protezione della personalità del lavoratore/assicurato, tutelati dalle specifiche disposizioni del CO, così come da quelle previste dalla legge federale sulla protezione dei dati. Al riguardo si potrebbe obiettare che l'ostacolo potrebbe venir superato se il lavoratore/assicurato autorizzasse l'assicuratore LAINF a permettere al datore di lavoro di consultare il suo incarto (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla protezione dei dati). In realtà, si tratta di una soluzione difficilmente attuabile, nella misura in cui sovente il lavoratore/assicurato avrà piuttosto interesse a evitare che il proprio datore di lavoro, consultando il dossier che lo riguarda, venga a conoscenza di circostanze attinenti alla sua sfera più intima. Questa soluzione provocherebbe inoltre innumerevoli difficoltà di carattere amministrativo siccome, di fronte a un ricorso inoltrato da un datore di lavoro, il Tribunale dovrebbe chiedere ogni volta al lavoratore se accorda o no il consenso alla consultazione del suo incarto da parte del datore di lavoro. In realtà, la questione della legittimazione ricorsuale del datore di lavoro va risolta in astratto e per tutti i casi. Decisivo è infine il fatto che l'assicurato toccato personalmente dalla decisione ha diritto di ricorrere e che può farlo, se lo desidera, anche facendosi rappresentare dal suo datore di lavoro (cfr. STCA del 30 agosto 2004 succitata, consid. 2.8.). Non a caso, la possibilità che il lavoratore autorizzi il datore di lavoro a consultare i suoi atti personali, non è stata neppure esaminata dal TFA nelle pronunzie menzionate in precedenza. L'Alta Corte ha piuttosto posto giustamente l'accento sugli artt. 328 e 328b CO a tutela della sfera privata del lavoratore e ha precisato che un'eventuale estensione del diritto del datore di lavoro in questo ambito, necessita dell'intervento del legislatore (cfr. DTF 130 V 560, consid. 4.4 in fine). Infine va sottolineato che la soluzione che nega la legittimazione ricorsuale al datore di lavoro, potrebbe essere diversa qualora le prestazioni venissero rifiutate in quanto l'assicuratore LAINF nega la qualità di assicurato oppure l'esistenza di un infortunio - così come è stato il caso nelle fattispecie giudicate in DTF 106 V 222 e RAMI 1989 U 73, p. 239 - nella misura in cui, essendovi in gioco l'assunzione stessa del caso, l'incarto della persona infortunata di

norma non contiene ancora dati sensibili. Tale questione non necessita comunque di una risposta in questa sede. In conclusione, all' _____ deve venir negata la legittimazione ricorsuale, di modo che l'impugnativa da essa presentata va dichiarata irricevibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.